

La lingua matrigna: do you speak giuridichese?

06 Febbraio 2015

Irene Buso

Quante volte, nelle notti insonni in compagnia di atti in scadenza, capita facciano capolino espressioni che lasciano perplessi (no, non perplimono) i probi avvocati e dottori del mestiere?

Si convive, quali operatori del diritto, con l'uso improbabile e talvolta fantasioso di espressioni quali “ricordo a me stesso che”, “come ella mi insegna” (chi?), “de quo” “de qua”, “spettabilissimo/gentilissimo/egregio/chiarissimo” nella ricerca di quelle più paludate - *rectius*, antiquate e formali - possibili.

Dulcis in fundo, in calce all'atto si può rinvenire “nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito...” anticipando con una *chicane* la valutazione del pio giudicante: magari non ci darà ragione, in compenso ci assicuriamo che rimanga stordito dalla perifrasi. Non sarebbe forse meglio scrivere con linguaggio più limpido?

Alcune di queste espressioni - infatti - non trovano alcun riscontro nella lingua corrente, altre subiscono storpiature, altre finiscono per essere non altro che uno sfoggio di vetustà inutilmente complicato: val bene far un po' d'ordine in rassegna su alcune espressioni di uso comune.

- “Questa controversia è da *transare*”: sentito o non sentito personalmente, “transare” - nell'accezione di “comporre una lite con reciproche concessioni” - non è che la forma impropria di transigere, erroneamente ricostruita sul participio passato transatto.

Il GRADIT lo riporta come “un tecnicismo, di ambito giuridico o burocratico, nel significato di transigere”. Dunque, nell'uso bancario, siamo indotti ad accettarlo con moderata perplessità: usiamolo solo in quest'ambito, dove può assumere una sfumatura diversa da *transigere*. Attenzione però: il lemma risulta comunque tra gli errori più insidiosi secondo lo Zingarelli, perché fondato sulla corrispondenza *operazione (transazione) -> operare (transare)*, quando il riferimento corretto sarebbe al verbo transigere, il cui participio passato è transatto con due t (da *-actum*) e non transato (che, più probabilmente, sarà il participio passato di..transare).

In conclusione forse è meglio non transigere sull'uso di transare.

- “Sulla scorta di un tanto si produce altresì documentazione...”: ecco un pronome dimostrativo. Si faccia attenzione: questo peregrino nasce da un uso dell'Italia nord-orientale, più precisamente del Friuli Venezia Giulia. Senza articolo lo si può trovare, camuffato in scritti amministrativi, per equivalente della congiunzione *pertanto*. Gli esempi nella letteratura italiana, però, rimangono isolati in penne che appartengono all'area geografica sopra indicata (Italo Svevo): sulla scorta di un tanto, ricordiamo che gli usi regionali, non appartenendo al linguaggio italiano standard, andrebbero per buona norma evitati nei contesti...professionali.

- “Di talché non si può non vedere come...”: ferma restando la discutibile scelta stilistica della doppia negazione, guardiamo bene a questo connettivo *talché*. Il misero composto di - tal - ché, in verità, non si trova nelle leggi di un certo rango, né in diversi dizionari: perciò, pur non essendo una autentica stortura

grammaticale, pare non gli venga fatto alcun onore di lemma. Eppure, in quante sentenze si trova frequentemente con valore consecutivo o dichiarativo? *Talché* non serve. Intendesi, lo smalto del giurista accorto passa per ben altre raffinatezze che non espressioni dal sapore antico e tutt'altro che auliche: prima di tutto, sarebbe buona norma perseguire la chiarezza, cui *talché* non giova.

- “*Adirò* le vie opportune vie legali”: al di là della prospettazione minacciosa (che minaccia non è, in quanto forse il male è giustificatissimo, *sic!*) questa espressione di suono ottocentesco può destare più di qualche dubbio con riferimento alla sua reggenza: ci si potrebbe domandare, quantomeno, se il verbo *adire* sia transitivo o intransitivo e si scoprirebbe che ne esistono ambedue le versioni. Utilizzarlo nel senso di “ricorrere al giudice” ne fa lievitare il contenuto, in quanto composto latino di *ad-?re* “andare verso, raggiungere, avvicinarsi a”. Ebbene, l'unica forma corretta sarebbe transitiva, senza la preposizione “a/allo/alle”. Il verbo *ire* ha però retto - a onor del vero - per centinaia d'anni la proposizione “ad”: forse da questo si è mutuato l'uso invalso di attaccare la corrispondente, in lingua corrente. Ciò non toglie che *adire* non vuol preposizioni *per, a, nel*. Se non si preferisce usarlo col senso più autentico, e quindi transitivo, forse sarebbe meglio trovare un termine meno capzioso.

- “*Giusta* procura a margine/in calce...”: *iuxta alligata et probata*, quante volte lo abbiamo trovato nei libri di procedura civile. La preposizione “giusta...” deriva dal latino “iuxta”, a sua volta da “iungere”, “arrivar vicino”: è una preposizione piuttosto arcaica. La si trova all'articolo 116 codice civile, “giusta le leggi”, in un'espressione dove ben l'accompagna l'articolo determinativo: come la sua corrispondente latina, è bene però ricordare che è e deve rimanere invariabile, indipendentemente dal genere che la segue.

- “Non occorre *redarre* questa conclusionale: i termini sono scaduti”. L'infelice verbo (infelice almeno tanto quanto il professionista che ha fatto spirare i termini invano) *redarre* è uno sfortunato paradigma entrato a far parte della lingua italiana modellandosi sul participio passato “redatto” di *redigere*, senza titolo. Anche se scomodato in qualche quotidiano, esso viene unanimemente condannato da lessicografi e linguisti, fra i quali l'isolato De Mauro che lo qualifica niente più che “basso uso di redigere”. Retroformatosi dal participio di altro verbo, dunque, non può che essere – una volta per tutte – considerato sbagliato, se non peggio inesistente quanto il cavaliere di Calvino: non si usi.

- “Non risulta dimostrato quanto *asseritamente* preteso da controparte...”: ecco l'avverbio nel suo *habitat* naturale, riportato in testi di natura giuridica con la accezione di “secondo quanto sostenuto (unilateralmente)”. Diffusissimo, derivato dal verbo *asserire* “sostenere, dichiarare”, per il passato il verbo *asserire* latino aveva assunto il significato, giuridicamente valido, di “rivendicare il possesso” con riferimento particolare ad uno schiavo: da questo deriva che ancor oggi nel linguaggio del diritto ‘asserire qualcosa in giudizio’ equivale a ‘vantare una pretesa in un processo’ (Sabatini-Coletti 2008). È una scelta originale ed efficace per riportare discorsi di terzi di cui non si possa garantire la pedissequa riproduzione, ed è unico nel suo significato. Da adottare senza rimorsi, anche fuori dall'ambito giuridico.

- “Il giudice ha *comminato* la pena Y nei confronti di X”: *comminare*, qui nel senso di infliggere una condanna, trova diffusione in scritti, atti e testi legislativi. In realtà il senso originario latino, dal verbo *comminari*, vorrebbe quale sinonimo “minacciare”: pertanto è un dettato di legge che *commina*, ma un giudice che *irroga* o *infligge*. Lo Zingarelli ne dà quale significato “stabilire una pena per i trasgressori della legge”: dunque abbiamo un riconosciuto, ed ormai invalso, slittamento di significato per similitudine (“*commina*” non solo la legge che prevede la sanzione, ma anche il magistrato che irroga la sanzione).

- Nelle *more* del processo. Ovvero, come riporta il Vocabolario Treccani, con il senso di “nell'intervallo di tempo che intercorre fra l'avvio di un iter burocratico-giuridico e la sua conclusione: nelle *more* del giudizio, nel periodo che precede la definizione della sentenza”. Certamente la locuzione è tipica del

linguaggio giuridico e derivata ancora da Giustiniano, dove “mora” è l’indugio e poi il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione (GRADIT). Da lì, *mora* è divenuto anche sostantivo per indicare l’interesse legale/convenzionale da pagare in conseguenza di ritardo nell’adempimento. Ancora: “nelle more” ora è diffuso col senso generico di “nel frattempo, in attesa di”. Nelle *more* di imparare ad usarlo, nessuna particolare prescrizione (contraria).

- “Più *specificatamente*, si veda il doc. 8”. Questa forma avverbiale con il significato di “in modo dettagliato, particolare” spesso è infaticabilmente stigmatizzata da professori, educatori, titolari, formatori, motivatori - e chi ne ha più ne metta - in favore della cugina “specificamente”. È ben vero, si rifletta però, che non tutti gli avverbi seguono diretta corrispondenza con l’aggettivo (mi rivolgo a malamente da *malo*, finalmente da *fine*): inoltre, queste due forme compaiono nello stesso periodo l’una quale derivata del participio passato con funzione aggettivale (*specificato*), l’altra dall’aggettivo *specifico*.

L’avverbio *specificatamente* viene usato certo più di rado - considerata la sconfessione che ne vien fatta - ma a guardare *specificamente* il dizionario, non si riscontrano motivazioni a suffragio di qualunque censura nei suoi confronti.

Da ultimo e non meno importante: pensateci bene prima di scrivere al (o del) vostro collega fregiandolo della maiuscola: *Avvocato* con la maiuscola, anziché essere una raffinatezza, è sconsigliabile poiché *avvocato* è nome comune che indica l’appartenenza a una categoria per giunta risaputamente nutrita (a meno che non sia l’*Avvocato* per antonomasia, Gianni Agnelli).

L’avvocato di cui (o cui) scrivete appartiene all’albo tanto quanto voi. Riservargli a forza la maiuscola in atti e in corrispondenza, francamente, sa più di forma di autocompiacimento distintivo e mal mascherato che non di rispetto. Siamo sicuri che questo non solo verso i colleghi, ma anche nei confronti dei giudicanti operanti di pagine, traluce più che dall’ortografia ricercata dal comportamento deontologicamente ineccepibile in fatti: tanto meglio se unito a una sana, per una volta accattivante chiarezza espositiva.

Quante volte, nelle notti insonni in compagnia di atti in scadenza, capita facciano capolino espressioni che lasciano perplessi (no, non perplimono) i probi avvocati e dottori del mestiere?

Si convive, quali operatori del diritto, con l’uso improbabile e talvolta fantasioso di espressioni quali “*ricordo a me stesso che*”, “*come ella mi insegna*” (chi?), “*de quo*” “*de qua*”, “*spettabilissimo/gentilissimo/egregio/chiarissimo*” nella ricerca di quelle più paludate - *rectius*, antiquate e formali - possibili.

Dulcis in fundo, in calce all’atto si può rinvenire “*nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice adito...*” anticipando con una *chicane* la valutazione del pio giudice: magari non ci darà ragione, in compenso ci assicuriamo che rimanga stordito dalla perifrasi. Non sarebbe forse meglio scrivere con linguaggio più limpido?

Alcune di queste espressioni - infatti - non trovano alcun riscontro nella lingua corrente, altre subiscono storpiature, altre finiscono per essere non altro che uno sfoggio di vetustà inutilmente complicato: val bene far un po’ d’ordine in rassegna su alcune espressioni di uso comune.

- “Questa controversia è da *transare*”: sentito o non sentito personalmente, “*transare*” - nell’accezione di “comporre una lite con reciproche concessioni” - non è che la forma impropria di *transigere*, erroneamente ricostruita sul participio passato *transatto*.

Il GRADIT lo riporta come “un tecnicismo, di ambito giuridico o burocratico, nel significato di *transigere*”. Dunque, nell’uso bancario, siamo indotti ad accettarlo con moderata perplessità: usiamolo solo in quest’ambito, dove può assumere una sfumatura diversa da *transigere*. Attenzione però: il lemma risulta comunque tra gli errori più insidiosi secondo lo Zingarelli, perché fondato sulla corrispondenza *operazione (transazione) -> operare (transare)*

, quando il riferimento corretto sarebbe al verbo transigere, il cui participio passato è transatto con due t (da *-actum*) e non transato (che, più probabilmente, sarà il participio passato di..transare).

In conclusione forse è meglio non transigere sull'uso di transare.

- “Sulla scorta *di un tanto* si produce altresì documentazione...”: ecco un pronome dimostrativo. Si faccia attenzione: questo peregrino nasce da un uso dell'Italia nord-orientale, più precisamente del Friuli Venezia Giulia. Senza articolo lo si può trovare, camuffato in scritti amministrativi, per equivalente della congiunzione *pertanto*. Gli esempi nella letteratura italiana, però, rimangono isolati in penne che appartengono all'area geografica sopra indicata (Italo Svevo): sulla scorta *di un tanto*, ricordiamo che gli usi regionali, non appartenendo al linguaggio italiano standard, andrebbero per buona norma evitati nei contesti...professionali.

- “*Di talché* non si può non vedere come...”: ferma restando la discutibile scelta stilistica della doppia negazione, guardiamo bene a questo connettivo *talché*. Il misero composto di - tal - ché, in verità, non si trova nelle leggi di un certo rango, né in diversi dizionari: perciò, pur non essendo una autentica stortura grammaticale, pare non gli venga fatto alcun onore di lemma. Eppure, in quante sentenze si trova frequentemente con valore consecutivo o dichiarativo? *Talché* non serve. Intendesi, lo smalto del giurista accorto passa per ben altre raffinatezze che non espressioni dal sapore antico e tutt'altro che auliche: prima di tutto, sarebbe buona norma perseguire la chiarezza, cui *talché* non giova.

- “*Adirò* le vie opportune vie legali”: al di là della prospettazione minacciosa (che minaccia non è, in quanto forse il male è giustificatissimo, *sic!*) questa espressione di suono ottocentesco può destare più di qualche dubbio con riferimento alla sua reggenza: ci si potrebbe domandare, quantomeno, se il verbo *adire* sia transitivo o intransitivo e si scoprirebbe che ne esistono ambedue le versioni. Utilizzarlo nel senso di “ricorrere al giudice” ne fa lievitare il contenuto, in quanto composto latino di *ad-?re* “andare verso, raggiungere, avvicinarsi a”. Ebbene, l'unica forma corretta sarebbe transitiva, senza la preposizione “a/allo/alle”. Il verbo *ire* ha però retto - a onor del vero - per centinaia d'anni la proposizione “ad”: forse da questo si è mutuato l'uso invalso di attaccare la corrispondente, in lingua corrente. Ciò non toglie che *adire* non vuol preposizioni *per, a, nel*. Se non si preferisce usarlo col senso più autentico, e quindi transitivo, forse sarebbe meglio trovare un termine meno capzioso.

- “*Giusta* procura a margine/in calce...”: *iuxta alligata et probata*, quante volte lo abbiamo trovato nei libri di procedura civile. La preposizione “giusta...” deriva dal latino “iuxta”, a sua volta da “iungere”, “arrivar vicino”: è una preposizione piuttosto arcaica. La si trova all'articolo 116 codice civile, “giusta le leggi”, in un'espressione dove ben l'accompagna l'articolo determinativo: come la sua corrispondente latina, è bene però ricordare che è e deve rimanere invariabile, indipendentemente dal genere che la segue.

- “Non occorre *redarre* questa conclusionale: i termini sono scaduti”. L'infelice verbo (infelice almeno tanto quanto il professionista che ha fatto spirare i termini invano) *redarre* è uno sfortunato paradigma entrato a far parte della lingua italiana modellandosi sul participio passato “redatto” di *redigere*, senza titolo. Anche se scomodato in qualche quotidiano, esso viene unanimemente condannato da lessicografi e linguisti, fra i quali l'isolato De Mauro che lo qualifica niente più che “basso uso di redigere”. Retroformatosi dal participio di altro verbo, dunque, non può che essere – una volta per tutte – considerato sbagliato, se non peggio inesistente quanto il cavaliere di Calvino: non si usi.

- “Non risulta dimostrato quanto *asseritamente* preteso da controparte...”: ecco l'avverbio nel suo *habitat* naturale, riportato in testi di natura giuridica con la accezione di “secondo quanto sostenuto (unilateralmente)”. Diffusissimo, derivato dal verbo *asserire* “sostenere, dichiarare”, per il passato il verbo *asser?re* latino aveva assunto il significato, giuridicamente valido, di “rivendicare il possesso” con

riferimento particolare ad uno schiavo: da questo deriva che ancor oggi nel linguaggio del diritto ‘asserire qualcosa in giudizio’ equivale a ‘vantare una pretesa in un processo’ (Sabatini-Coletti 2008). E’ una scelta originale ed efficace per riportare discorsi di terzi di cui non si possa garantire la pedissequa riproduzione, ed è unico nel suo significato. Da adottare senza rimorsi, anche fuori dall’ambito giuridico.

- “Il giudice ha *comminato* la pena Y nei confronti di X”: *comminare*, qui nel senso di infliggere una condanna, trova diffusione in scritti, atti e testi legislativi. In realtà il senso originario latino, dal verbo *comminari*, vorrebbe quale sinonimo “minacciare”: pertanto è un dettato di legge che *commina*, ma un giudice che irroga o infligge. Lo Zingarelli ne dà quale significato “stabilire una pena per i trasgressori della legge”: dunque abbiamo un riconosciuto, ed ormai invalso, slittamento di significato per similitudine (“*commina*” non solo la legge che prevede la sanzione, ma anche il magistrato che irroga la sanzione).

- Nelle *more* del processo. Ovvero, come riporta il Vocabolario Treccani, con il senso di “nell’intervallo di tempo che intercorre fra l’avvio di un iter burocratico-giuridico e la sua conclusione: nelle more del giudizio, nel periodo che precede la definizione della sentenza”. Certamente la locuzione è tipica del linguaggio giuridico e derivata ancora da Giustiniano, dove “*mora*” è l’indugio e poi il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione (GRADIT). Da lì, *mora* è divenuto anche sostantivo per indicare l’interesse legale/convenzionale da pagare in conseguenza di ritardo nell’adempimento. Ancora: “nelle more” ora è diffuso col senso generico di “nel frattempo, in attesa di”. Nelle *more* di imparare ad usarlo, nessuna particolare prescrizione (contraria).

- “Più *specificatamente*, si veda il doc. 8”. Questa forma avverbiale con il significato di “in modo dettagliato, particolare” spesso è infaticabilmente stigmatizzata da professori, educatori, titolari, formatori, motivatori - e chi ne ha più ne metta - in favore della cugina “specificamente”. È ben vero, si rifletta però, che non tutti gli avverbi seguono diretta corrispondenza con l’aggettivo (mi rivolgo a malamente da *malo*, finalmente da *fine*): inoltre, queste due forme compaiono nello stesso periodo l’una quale derivata del participio passato con funzione aggettivale (*specificato*), l’altra dall’aggettivo *specifico*.

L’avverbio *specificatamente* viene usato certo più di rado - considerata la sconfessione che ne vien fatta - ma a guardare *specificamente* il dizionario, non si riscontrano motivazioni a suffragio di qualunque censura nei suoi confronti.

Da ultimo e non meno importante: pensateci bene prima di scrivere al (o del) vostro collega fregiandolo della maiuscola: *Avvocato* con la maiuscola, anziché essere una raffinatezza, è sconsigliabile poiché *avvocato* è nome comune che indica l’appartenenza a una categoria per giunta risaputamente nutrita (a meno che non sia l’*Avvocato* per antonomasia, Gianni Agnelli).

L’avvocato di cui (o cui) scrivete appartiene all’albo tanto quanto voi. Riservargli a forza la maiuscola in atti e in corrispondenza, francamente, sa più di forma di autocompiacimento distintivo e mal mascherato che non di rispetto. Siamo sicuri che questo non solo verso i colleghi, ma anche nei confronti dei giudicanti oberati di pagine, traluce più che dall’ortografia ricercata dal comportamento deontologicamente ineccepibile in fatti: tanto meglio se unito a una sana, per una volta accattivante chiarezza espositiva.

TAG: *Lessico giuridico, articoli privati, articoli professionisti, competenze trasversali per la professione*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,

titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.